

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo **FEDERICI** Presidente

Angelo **BAX** Consigliere

Pia **MANNI** Consigliere-relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60937** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 14.11.2017 nei confronti dei sigg.:

ARDUINO Bruno, nato a Napoli il 11.1.1973, residente in Aversa (CE), via De Chirico 3, c.f. RDNBRN73A11F839T, elettivamente domiciliato in Milano, via Morosini 29 presso l'avv. Giovanni Di Domenico, pec: giovanni.didomenico@milano.pecavvocati.it, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TORSELLI Simona, nata a Pietrasanta (LU) il 11.8.1985, residente in Seravezza, località Querceta, Piazza Sandro Pertini 47, c.f. TRSSMN85M51G628Z, elettivamente domiciliata in Milano, via Luciano Manara 15, presso l'avv. Mattia Sozzi, pec: mattia.sozzi@milano.pecavvocati.it, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17.4.2019 con l'assistenza del Segretario Berardengo Chiara, il consigliere relatore Pia Manni, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Letizia Dainelli, l'avv. Giovanni Di Domenico per il convenuto Arduino Bruno e l'avv. Mattia Sozzi per la convenuta Torselli Simona.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 14.11.2017 e notificato in data 27.4.2018, previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 CGC, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg. Arduino Bruno e Torselli Simona, all'epoca dei fatti rispettivamente dirigente medico il primo e ostetrica la seconda, presso la U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Barga. L'azione di responsabilità è stata avviata in seguito alla comunicazione della USL 2 di Lucca alla Procura Regionale di aver approvato, con delibera n. 212 del 28.4.2015 del Direttore Generale, la transazione con il pagamento della somma di € 1.000.000,00 ai coniugi Marco Verdigi e Luciana Nardini per le lesioni subite dal figlio Alessandro durante il parto avvenuto il 9.7.2010 presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Francesco di Barga.

In data 11.10.2013 i sigg. Marco Verdigi e Luciana Nardini,

infatti, sul presupposto che il grave danno cerebrale riportato dal figlio Alessandro fosse da ricondurre ad un insulto ipossico verificatosi durante il travaglio di parto, avevano inviato alla predetta ASL richiesta di risarcimento danni proponendo, poi, ricorso avanti al Tribunale di Lucca, chiedendo la condanna dell'ASL al risarcimento del danno di € 1.172.863,00 a favore del figlio e del danno patrimoniale e non patrimoniale di € 300.000,00 ciascuno a loro favore.

La Procura ha delegato il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S. Livorno a svolgere accertamenti sui fatti. Dalle indagini eseguite è risultato quanto segue.

In data 8.7.2010 la sig.ra Nardini Luciana, alla 39 ^ settimana e 6 giorni di gestazione, veniva ricoverata presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Barga. Alle ore 10,12 del giorno successivo, previa somministrazione di ossitocina, avveniva il parto spontaneo.

Alla nascita il neonato presentava: *“colorito pallido con cute intensamente tinta di meconio. Assenza di attività cardiaca e respiratoria”*. Il neonato veniva, quindi ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale S. Chiara di Pisa, ove rimaneva degente fino al 2.8.2010 venendo poi dimesso con la seguente diagnosi: *“neonato a termine con asfissia perinatale, encefalopatia ipossico-ischemica moderata, ipospadia balano-prepuziale”*. Dopo un periodo di ricovero presso l'U.O. di Neurologia e Neuroriabilitazione della Fondazione Stella Maria, il

bambino veniva dimesso con la diagnosi di: *“Paralisi cerebrale infantile di tipo tetraparesi mista spastico-distonica, in bambino nato a termine con asfissia perinatale”*.

Secondo la Procura l'attività dei sanitari che hanno assistito la sig.ra Nardini non sarebbe stata adeguata in quanto il travaglio di parto non sarebbe stato controllato in maniera corretta; le condizioni fetali durante il travaglio non sarebbero state analizzate adeguatamente; le importanti modifiche del CTG non sarebbero state valutate in modo corretto, portando il feto incontro ad una spiccata acidosi, ancora evidente 90 minuti dopo la nascita, che ha provocato danni permanenti a livello cerebrale; è stata omessa l'esecuzione del taglio cesareo che avrebbe evitato i danni suddetti. Tali considerazioni derivano dall'esame del *“parere ostetrico e medico legale in merito al trattamento sanitario ricevuto presso lo Stabilimento ospedaliero di Braga”* sia del *“parere medico legale dell'U.O. Affari Generali e Legali AUSL di Lucca”* del 5.2.2015. In particolare, nei predetti pareri, si evidenzia che:

-dalle ore 8,04 alle ore 8,38, dopo fasi di decelerazioni e tachicardia non è stata eseguita alcuna registrazione CTG, né auscultazione diretta;

-nessun provvedimento è stato preso dopo l'evidenziazione di fasi di bradicardia prolungata (fino alle ore 9,04), quando ancora non era iniziato il periodo espulsivo;

-nessuna registrazione CTG risulta essere stata fatta dalle ore

9,04 alle ore 9,34 mentre era in atto l'infusione ossitocica;

-dopo le ore 9,34 la registrazione elettronica non è interpretabile e sembra sia stata sostituita da rilievi auscultatori dei quali manca in cartella il risultato;

-negli ultimi 15 minuti di tracciato, di cattiva qualità, si rileva una spiccata bradicardia con perdita completa di variabilità.

Quanto alla condotta dei convenuti, connotata secondo la Procura da grave colpa, ha rilevato parte attrice che la sig.ra Torselli Simona, ostetrica, non avrebbe segnalato tempestivamente al medico presente in reparto:

-le anomalie evidenziate dal tracciato CTG dalle ore 8,38 alle ore 9,02, fase precedente alla somministrazione dell'ossitocina;

-le anomalie evidenziate dal tracciato CTG dalle ore 9,58 alle ore 10,12, fase immediatamente precedente il parto.

Il dott. Bruno Arduino, dirigente medico, a sua volta in quanto:

- ha visitato Nardini Luciana alle ore 8,50 senza valutare le alterazioni del tracciato cardiocografico, registrazione in atto dalle ore 8,38 alle ore 9,02;

-non ha valutato il tracciato CTG eseguito dalle ore 9,58 alle ore 10,12 che evidenziava una spiccata bradicardia, omettendo di disporre il taglio cesareo;

-non ha adottato alcuna iniziativa in ordine alla mancata registrazione CTG nelle fasi antecedenti il parto, che non risulta sostituita da rilievi auscultatori;

-ha ommesso di disporre la registrazione CTG durante la

somministrazione di ossitocina.

Il danno, quantificato nell'invito a dedurre in € 1.000.000,00, è stato ridotto nelle conclusioni dell'atto di citazione a € 600.000,00 in considerazione di alcune circostanze rappresentate dai convenuti nelle controdeduzioni all'invito a dedurre. Quanto alla ripartizione del danno, in considerazione del diverso ruolo professionale e delle condotte, la Procura ha chiesto di porre a carico del dott. Arduino il 60% del danno, pari a € 360.000,00 e della sig.ra Torselli il 40%, pari a € 240.000,00.

Il dott. Bruno Arduino si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.10.2018 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Di Domenico.

La sig.ra Simona Torselli si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.10.2018 con il patrocinio dell'avv. Mattia Sozzi.

Entrambi i convenuti hanno eccepito la decadenza dall'azione della Procura. Secondo i convenuti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 24/2017, non essendo i convenuti stati coinvolti né nel giudizio, né nella procedura stragiudiziale di risarcimento, l'azione di rivalsa nei loro confronti doveva essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal pagamento. Poiché l'invito a dedurre è stato notificato oltre tale termine, la Procura sarebbe decaduta dall'azione.

Il convenuto Arduino solleva una serie di altre eccezioni preliminari.

-Mancata notifica dell'atto di citazione nel termine di giorni 120 dall'invito a dedurre.

L'invito a dedurre è stato notificato oltre un anno dalla notifica dell'atto di citazione donde conseguirebbe la decadenza dal diritto di procedere con l'azione giudiziaria.

-Nullità dell'atto di citazione.

Nell'invito a dedurre il Procuratore ha chiesto il risarcimento di € 1.000.000,00, poi ridotto a € 600.000,00 nell'atto di citazione, senza indicare i motivi della riduzione. Non si comprende, quindi, come sia stato determinato il danno e l'atto di citazione sarebbe, conseguentemente, nullo.

Nel merito il convenuto Arduino ha rappresentato di essere stato assunto dall'Ospedale di Barga in data 5.7.2010 e quindi solo 4 giorni prima dell'evento. Egli in quel periodo era in prova e operava sotto le direttive del suo superiore dott. Paolo Satti. Ha contestato gli addebiti mossi dal Procuratore sulla base della perizia di parte fatta redigere dal Prof. Maurizio Guida che, in particolare, riferisce che:

-dai tracciati non si rilevava nulla di anomalo;

-non vi è prova che il taglio cesareo sia una misura protettiva dalla sindrome da aspirazione meconiale. Inoltre i tempi di esecuzione dell'intervento sarebbero stati superiori a quelli che trascorsero tra l'inizio della sofferenza ed il parto naturale;

-l'ossitocina fu prescritta su suggerimento dei suoi superiori.

L'infusione del farmaco avvenne non immediatamente, dati i

tempi necessari per la preparazione del farmaco, ma circa 15 minuti dopo la prescrizione. Gli orologi dei cardiotocografi non sono coincidenti ed è quindi verosimile che l'infusione del medicinale e l'applicazione della macchina siano avvenute in concomitanza.

La responsabilità dell'evento dannoso è da farsi risalire alla fase immediatamente successiva al parto cioè alle non tempestive manovre di aspirazione delle vie aeree neonatali da parte del personale dell'Ospedale e, infatti, nel reparto di neonatologia si diagnosticava che il neonato era affetto da "*sindrome da aspirazione di meconio*".

L'Ospedale, poi, al momento dei fatti, era privo di protocolli assistenziali e dei macchinari che avrebbero potuto evitare il grave danno cerebrale subito dal bambino. I cardiotocografi, inoltre, non erano correttamente funzionanti.

Nel merito la convenuta Torselli ritiene di non avere alcuna responsabilità. Innanzitutto, la convenuta all'epoca dei fatti era dipendente dell'Ospedale di Barga solo dal 12.4.2010 ed era sottoposta al periodo di valutazione di 6 mesi sotto la supervisione della responsabile del reparto di Ostetricia sig.ra Rachele Alberigi, presente in sala parto per tutto il tempo in cui vi è stata la convenuta stessa. Afferma che l'ossitocina fu somministrata alle 9,34, ora nella quale è stata anche ripresa la registrazione del battito fetale. Alla nascita, date le condizioni del neonato, il dott. Arduino prelevava il sangue dall'arteria del

cordone ombelicale per l'esecuzione dell'emogasanalisi che però non si poteva effettuare a causa del mancato funzionamento del macchinario adibito alla lettura del dato. La diagnosi di asfissia neonatale poteva essere formulata soltanto 15 minuti dopo la nascita, tramite l'emogasanalisi da prelievo capillare direttamente sul bambino. Nel frattempo venivano eseguite le manovre rianimatorie che fallivano per ben due volte con la conseguenza che il bambino restava per diversi minuti senza ossigeno. Tale fallimento avrebbe avuto incidenza causale determinante.

La convenuta illustra le carenze organizzative dell'Ospedale di Braga, tra le quali la mancanza di protocolli assistenziali e la mancanza della strumentazione che avrebbe potuto evitare o almeno consentire di diagnosticare tempestivamente la grave compromissione cerebrale del piccolo Alessandro.

Circa gli addebiti mossi dalla Procura ha richiamato la perizia di parte svolta dai dott. Antonio Ragusa e Alessandro Svelato. In particolare, il tracciato non avrebbe presentato anomalie e, successivamente alla somministrazione dell'ossitocina, il parto è diventato di esclusiva competenza medica. L'evento, comunque, secondo i periti di parte, sarebbe stato un fatto imprevedibile e imprevenibile.

Entrambi i convenuti hanno eccepito, poi, che ai sensi dell'art. 9, comma 4 l. 24/2017, tutti gli accertamenti, prodotti dalla Procura in questo giudizio, che hanno condotto all'ipotizzata

responsabilità dei convenuti sarebbero privi di valore probatorio in quanto essi non sono stati parte del procedimento che ha condotto l'azienda sanitaria a pagare il risarcimento.

Sostengono, inoltre, che si ignora se la USL 2 di Lucca fosse all'epoca dotata di una polizza assicurativa. In caso di esistenza della polizza il danno subito sarebbe eventualmente pari al solo importo della franchigia mentre in caso di mancata copertura assicurativa la responsabilità dovrebbe ricadere sui dirigenti dell'Azienda sanitaria che hanno deciso di rinunciare alla copertura assicurativa.

In caso di condanna, infine, la quantificazione del danno dovrebbe avvenire, secondo i convenuti, ai sensi dell'art. 9, comma 5, l. 24/2017.

Hanno chiesto, in conclusione, di dichiarare inammissibile la domanda attorea e/o dichiararne la decadenza e, previa ammissione di prove testimoniali, il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di condanna, la riduzione dell'addebito.

All'esito dell'udienza di discussione del 7.11.2018 il Collegio, con ordinanza n. 98/2018, ha ordinato al Procuratore Regionale di produrre documentazione rilevante per il giudizio, incombente che la Procura ha eseguito nel termine stabilito.

All'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, per essere stato notificato oltre il termine di 120 giorni dalla notifica dell'invito a dedurre, sollevata dal convenuto Arduino è infondata. Il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 67, commi 5 e 6, CGC riguarda il deposito, e non la notifica dell'atto di citazione e, comunque, decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile. Nel caso di specie, l'invito a dedurre, con termine al presunto responsabile per fornire deduzioni di giorni 45, è stato notificato a Torselli Simona il 20.4.2017 e ad Arduino Bruno il 4.5.2017. Il termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione decorreva, quindi, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGC, dal 19.6.2017 e andava a scadere il 17.11.2017. L'atto di citazione è stato depositato, tempestivamente, il 14.11.2017.

2. Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione dei criteri di determinazione del danno, come sostiene il convenuto Arduino. L'art. 86, comma 6, CGC stabilisce che la citazione è nulla se è omesso o assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lett. c) ossia: *“l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione”*. Nel caso di specie il danno, che è un danno patrimoniale, è stato precisamente individuato e quantificato nella misura di € 600.000,00 per cui non vi era alcuna necessità per il Procuratore

di indicare i criteri per la sua determinazione, come occorre invece nei casi di liquidazione ex art. 1226 c.c. La Procura ha anche chiaramente esposto nell'atto di citazione di avere ridotto la domanda rispetto alla somma di € 1.000.000,00 indicata come danno nell'invito a dedurre, in considerazione delle circostanze esposte dagli odierni convenuti nella fase pre processuale.

3. Sempre in via preliminare, i convenuti hanno anche invocato l'applicazione della l. 8.3.2017 n. 24 e, in particolare, dell'art. 9, commi 2, 4 e 5. Tale normativa, secondo la costante giurisprudenza contabile, ha natura sostanziale per cui non può essere applicata retroattivamente a fatti che, nel caso di specie, si sono verificati nel 2010 e che hanno causato un esborso nel 2015 (sez. I app. 9.7.2018 n. 262; sez. I app. 4.5.2018 n. 183; sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 68; sez. Puglia, 6.3.2019 n. 107; sez. Sicilia, 29.1.2019 n. 92; sez. Toscana, 20.9.2018 n. 221).

L'irretroattività vale anche per le disposizioni processuali in essa contenute le quali *“non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime di responsabilità, non essendone ipotizzabile una applicazione avulsa dalla intera vigenza del nuovo sistema”* (sez. I app. 4.5.2018 n. 183).

4. Le istanze istruttorie proposte dai convenuti di ammissione di prova per testimoni non possono essere accolte, in quanto gli elementi probatori già presenti nel fascicolo sono sufficienti per ricostruire i fatti e per giungere ad una decisione.

5. Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei termini e nella misura che seguono.

Dalla documentazione medica prodotta e dalla relazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Livorno del 3.4.2017 emerge pienamente la responsabilità dei convenuti.

Il piccolo Verdigi Alessandro è stato dimesso con la seguente diagnosi: *"Paralisi cerebrale infantile di tipo tetraparesi mista spastico-distonica, in bambino nato a termine con asfissia perinatale"*.

I pareri medici acquisiti (Prof. Marco Di Paolo e Prof. Piero Curiel nell'interesse dei genitori del bambino e dott. Benedetta Guidi e Prof. Massimo Martelloni per l'U.O. Affari generali e legali AUSL di Lucca) concordano nel ritenere che il travaglio di parto, nelle ultime ore, non sia stato controllato in

maniera corretta. In particolare, ai sanitari vengono addebitati:

-il mancato corretto controllo delle condizioni fetali durante il travaglio, in quanto non è stata effettuata la registrazione continua del CTG che è stato interrotto e non rilevato anche

durante l'infusione di ossitocina, contravvenendo alle comuni linee guida tutte concordi nell'indicazione alla registrazione

continuativa. Non risulta nemmeno che si sia supplito a tale mancanza con un'auscultazione diretta;

-l'errata valutazione delle importanti modifiche del CTG che presentava fasi di decelerazione anche prolungata indicativa di

una condizione di sofferenza fetale acuta, che imponeva l'esecuzione del parto cesareo.

Circa il ruolo di ciascuno dei convenuti, grava sull'ostetrica Torselli Simona la responsabilità di non aver segnalato tempestivamente al medico presente in reparto le anomalie evidenziate dal tracciato CTG, mentre al dott. Arduino Bruno si deve addebitare la responsabilità di avere omesso di disporre il parto cesareo nonostante la spiccata bradicardia evidenziata dai tracciati, di non aver preso alcun provvedimento in ordine alla mancata registrazione CTG nelle fasi antecedenti il parto e di non aver disposto la registrazione stessa durante la somministrazione dell'ossitocina.

La condotta dei sanitari, quindi, è contraddistinta non solo dalla ingiustificabile violazione degli *standard* minimi di diligenza richiesti dalle linee guida al tempo dell'intervento, ma da una generale superficialità e approssimazione nella gestione complessiva del parto, anche in relazione alla facile prevedibilità e prevenibilità dell'evento. Sussiste, quindi, l'elemento soggettivo della colpa grave che, in campo medico, secondo la giurisprudenza, si configura "*allorchè il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica, ovvero abbia difettato di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica*" (sez. Sicilia, 28.12.2018 n. 961).

6. I gravi errori ed omissioni di cui sopra hanno fatto sì che il feto andasse incontro ad una spiccata acidosi, ancora evidente 90

minuti dopo la nascita, a sua volta responsabile dei danni permanenti a livello cerebrale. Secondo i medici legali è incontrovertibile che il grave danno causato al minore sia legato ad un insulto ipossico che si è verificato durante il parto, mentre si sarebbe dovuto eseguire un parto cesareo che poteva motivatamente essere effettuato con largo anticipo rispetto all'ora del parto naturale. L'esecuzione del parto cesareo avrebbe certamente evitato il danno subito dal piccolo Alessandro. Sussiste, quindi, anche il nesso causale che sussiste *“ove un soggetto, con la sua azione, abbia posto in essere una condizione dell'evento e, cioè, un precedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato, a meno che il risultato sia dovuto al concorso di fattori eccezionali”* (sez. I app., 25.6.2018 n. 257). La condotta dei convenuti è stata, indiscutibilmente, condizione immediata dell'evento dannoso, l'antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato.

7. Venendo al danno, l'eccezione di parte convenuta in ordine alla pretesa responsabilità dei dirigenti dell'Amministrazione per il danno stesso causa la mancanza di copertura assicurativa è destituita di ogni fondamento. Infatti la scelta dell'Amministrazione di stipulare una polizza assicurativa è insindacabile in questa sede ove, ai fini della prova della sussistenza del danno erariale, rileva unicamente la prova dell'esborso sostenuto dall'Amministrazione per risarcire il terzo (sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67).

Nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 83 CGC, il giudice deve, innanzitutto, tenere conto, nell'imputazione soggettiva dello stesso, dell'eventuale apporto causale nella determinazione del danno di altri soggetti non evocati in giudizio dal Pubblico Ministero. Nella specie, il danno è stato, con ogni probabilità, aggravato dal concorrente contributo della neonatologa, non convenuta in giudizio. Il fallimento, per ben due volte, delle manovre rianimatorie eseguite *post partum* ha, infatti, causato una protrazione della mancanza di ossigeno per vari minuti a danno del bambino, come si evince dalla cartella clinica.

Il Collegio ritiene, poi, che alcune circostanze allegate dai convenuti debbano comportare la riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 52 RD 1214/1934. Tali elementi sono costituiti dalla scarsa anzianità di servizio (il dr. Arduino era stato assunto da 4 giorni e la sig.ra Torselli era nella fase di inserimento, essendo sottoposta ad un periodo di valutazione di 6 mesi) e dalle carenze organizzative e strutturali dell'Ospedale nel quale i convenuti si sono trovati ad operare.

In considerazione dell'apporto causale del personale di neonatologia e delle altre circostanze che giustificano la riduzione dell'addebito, in parziale accoglimento della domanda attorea, i convenuti devono essere condannati al risarcimento di una quota di danno pari a € 100.000,00 di cui il 60% a carico di Arduino Bruno e il 40% a carico di Torselli Simona, comprensivi di

rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

8. Infine, dalla documentazione acquisita risulta che i costi relativi alla responsabilità civile dei sinistri sanitari gravano sulla Regione Toscana, tramite il Fondo Sanitario Regionale istituito con deliberazione G.R.T. n. 1203 del 21.12.2009 il quale garantisce la copertura degli esborsi che le aziende sanitarie devono effettuare nel corso dell'esercizio. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, subentrata alla USL 2 di Lucca, ha confermato che l'esborso per il risarcimento del sinistro per cui è causa è stato sostenuto dalla Regione ed è *"contenuto nella somma complessiva versata all'Azienda Sanitaria per l'intera annualità"*. Il danno erariale, pertanto, non è stato subito dalla USL 2 di Lucca, ma dalla Regione dato che i sinistri vengono liquidati dalla USL con risorse stanziare nell'apposito Fondo, la cui titolarità spetta alla Regione (sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67).

L'indicazione dell'Amministrazione danneggiata da parte della Procura non assume carattere vincolante per il Collegio il quale può, all'esito del giudizio, individuare come ente danneggiato e destinatario del risarcimento, un ente diverso da quello indicato dall'attore pubblico (sez. app. Sicilia, 23.7.2019 n. 86; sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67).

9. Le spese di giudizio, da suddividersi in quote uguali tra i convenuti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

RESPINGE le eccezioni preliminari proposte dai convenuti;

CONDANNA i convenuti al risarcimento della somma di € 100.000,00, rivalutazione monetaria compresa, di cui il 60% a carico di Arduino Bruno e il 40% a carico di Torselli Simona, in favore della Regione Toscana, oltre interessi nella misura di legge dal deposito della sentenza al soddisfo;

Le spese di giudizio, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti, seguono la soccombenza e si liquidano in €. 192,00.= (diconsi Euro Centonovantadue/00.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

F.to Pia Manni

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 16/09/2019

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini